

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2015/340 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

**che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 *quater*, paragrafo 10, e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli ed esami medici nonché valutazioni degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter* del regolamento (CE) n. 216/2008. In particolare, essi devono ricevere un attestato o una licenza dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti essenziali.
- (2) La licenza europea si è dimostrata un mezzo efficace per riconoscere e certificare la competenza dei controllori del traffico aereo che, in quanto professione, svolgono un ruolo cruciale nel funzionamento in condizioni di sicurezza del controllo del traffico aereo. L'introduzione di uno standard di competenza a livello dell'Unione ha ridotto la frammentazione in questo settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'attuale contesto di crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo. A questo fine, è necessario ora stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo che rispecchino lo stato dell'arte in questo settore.
- (3) La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato e in particolare controllori del traffico aereo la cui competenza sia dimostrata da una licenza rilasciata sulla base dei dettagliati requisiti stabiliti nel presente regolamento. L'abilitazione riportata sulla licenza deve indicare il tipo di servizio relativo al traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Le specializzazioni indicate sulla licenza devono attestare sia le capacità specifiche del controllore sia l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore, gruppo di settori e/o posizioni operative.
- (4) È necessario che le autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell'osservanza ai sensi del presente regolamento siano sufficientemente indipendenti dai controllori del traffico aereo quando rilasciano licenze o prorogano la validità delle specializzazioni e quando sospendono o revocano licenze, abilitazioni, specializzazioni e certificati nei casi in cui le condizioni per il loro rilascio non siano più soddisfatte. È necessario inoltre che tali autorità

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

